



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA

DIVISIONE IX - POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA EUROPEA
E RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTA la domanda del Sig. Kledian KASA, cittadino albanese nato a Baldushk (Albania) il 17 aprile 1998, volta a chiedere il riconoscimento del titolo di qualifica professionale estero, conseguito in Romania, per poter svolgere in Italia la pertinente professione di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

VISTO che l’interessato ha documentato di aver conseguito, in Romania, il “*Certificat de calificare profesionala* (Certificato di qualificazione professionale)”, serie N, n. 00150727, presso la società “SC Cursuri Calificare Young S.r.l.”, con sede in Costanza (Romania), ottenendo la qualifica di Barbiere Parrucchiere Manicurista Pedicurista, all’esito di un corso professionale di 720 ore svolto dal 29 luglio 2021 al 7 dicembre 2021, con esame finale superato in data 15 dicembre 2021;



VISTO, inoltre, il documento denominato “Supplemento descrittivo al certificato”, in cui si riporta che il richiedente è stato istruito allo svolgimento delle seguenti attività: applicare le norme di salute; sicurezza sul lavoro e antincendio; assicurare le condizioni di igiene sul posto di lavoro; lavorare in equipe; adattare le prestazioni alle caratteristiche dei clienti; eseguire le acconciature con ondulazioni; eseguire ondulazione permanente; lavori estetici di cura nella manicure e nella pedicure; lavori estetici di cura nel mestiere del barbiere; eseguire tagli di capelli moderni; decorazione e tinta dei capelli;

CONSIDERATO che l’Autorità rumena competente per la Direttiva 2005/36/CE, consultata tramite l’Internal Market Information System (in acronimo IMI) della Commissione europea, con la IMI n. 497168 trasmessa in data 27 marzo 2023, ha informato che il Sig. Kledian KASA è *abilitato a svolgere in modo indipendente la professione di acconciatore, avendo conseguito un titolo di qualifica professionale riconosciuto che dà accesso all’esercizio di detta attività;*

CONSIDERATO altresì che la medesima Autorità rumena, con la citata IMI n. 497168, ha inoltre comunicato che *Il sig. Kasa Kledian ha conseguito il diploma di formazione professionale in barbiere-parrucchiere-pedicurista e ha superato l’esame di laurea il 15.12.2021, ottenendo il certificato di qualifica della serie M, n. 00150727 per la qualifica di parrucchiere, manicurista-pedicurista di livello 3, all’esito di 720 ore di formazione;*

VISTI, inoltre, i documenti intestati dell’INAIL, con cui si certifica che il Sig. Kasa KLEDIAN è stato impiegato in qualità di “barbiere” presso l’impresa del settore “Nardin Family Ties S.r.l.”, con contratto part-time ed un’esperienza professionale decorrente dal 26 ottobre 2022 al 25 gennaio 2023;

VALUTATO, ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, che il titolo “*Certificat de calificare profesionala*” è idoneo a consentire in Italia l’esercizio dell’attività di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

CONSIDERATO che, in applicazione dell’art. 14, paragrafo 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE, la misura compensativa è individuata nella prova attitudinale il cui oggetto e modalità di svolgimento sono indicati nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, ed è necessaria in quanto la formazione riguarda “*materie sostanzialmente diverse*” da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia (art. 22, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 206/2007) cioè quelle materie *in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l’esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in*



termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia (art. 22, comma 5, decreto legislativo 206/2007);

CONSIDERATO inoltre che, nel caso in esame, il percorso formativo dell'interessato è molto diverso da quello previsto dalla normativa italiana di settore, che prevede lo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico, ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni; in alternativa, si richiede un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e lo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica (art. 3, comma 1 della legge 17 agosto 2005, n. 174);

VISTO che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota prot. MIMIT n. 244435 del 28 luglio 2023, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato che la richiesta di riconoscimento in oggetto era stata accolta subordinatamente al superamento delle misure compensative per le motivazioni sopra riportate;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 206/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

SENTITE le associazioni di categoria;

VALUTATO il parere conforme dell'Associazione di categoria "Confartigianato" e "CNA Benessere" al riconoscimento del professionista, emesso in data 27 luglio 2023 – recepito con prot. in entrata MIMIT n. 243840 del 27 luglio 2023 – ai sensi dell'art. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007, subordinatamente al superamento di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessato, in data 25 gennaio 2023, tramite bonifico bancario eseguito da Banca Intesa Sanpaolo, codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

DECRETA

1. Al Sig. Kledian KASA, cittadino albanese, nato a Baldushk (Albania) il 17 aprile 1998, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007, sono riconosciuti i titoli di



qualifica professionale, citati in preambolo, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, **subordinatamente al superamento di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007**, per le motivazioni esposte in premessa.

2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione, citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy www.mimit.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianfrancesco ROMEO



ALLEGATO A

La prova attitudinale è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25, Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, Decreto Legislativo n. 206/2007).

Prova pratica-attitudinale:

1. TAGLIO MODA FEMMINILE: detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera. Esecuzione di tagli scolpiti a tondeuse.
2. TECNICHE DI ACCONCIATURA: messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
3. TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO: detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

Prova orale:

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie oggetto della prova pratica-attitudinale. Al termine del colloquio e visto il risultato della prova teorica, la Commissione esaminatrice delibera sulla prova attitudinale e rilascia al candidato apposito attestato.

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Basilicata**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione Basilicata – Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità – via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100, Potenza (PZ) - **PEC: ufficio.formazione@cert.regione.basilicata.it**

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di



esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e **ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame, costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.